

PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE REGIONALI - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE FORESTALE

adottate con D.G.R. n. 1732 del 17/12/2018, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, legge forestale regionale e s.m. e dell'articolo 7 del d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.

INDICE

CAPO I – FINALITA', PROCEDIMENTO ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.

Art. 1 – Ambito di applicazione e scopi.

Art. 2. - Autorizzazione al taglio.

Art. 3. - Denuncia di Inizio Lavori.

Art. 4 – Modulistica.

Art. 5 – Enti competenti e funzioni.

Art. 6 – Sorveglianza e sanzioni.

CAPO II – NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI.

Art. 7 – Vincoli per la conversione e la trasformazione dei boschi.

Art. 8 – Estensione delle tagliate.

Art. 9 – Potatura.

Art. 10 – Modalità dei tagli.

Art. 11 - Allestimento e sgombero delle tagliate.

Art . 12 – Esbosco.

Art. 13 – Viabilità forestale.

Art. 14 – Boschi in situazioni speciali.

Art. 15 – Boschi da seme.

Art. 16 - Aree di pertinenza di beni, impianti, reti viarie e tecnologiche.

CAPO III – NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI D'ALTOFUSTO.

Art. 17 - Trattamento.

Art. 18 – Fustaie coetanee trattate a tagli successivi.

Art. 19 – Fustaie disetanee trattate a taglio a scelta colturale.

Art. 20 – Fustaie artificiali a prevalenza di conifere.

Art. 21 – Fustaie irregolari.

Art. 22 – Turni minimi per le fustaie.

Art. 23 – Epoca di esecuzione dei tagli.

Art. 24 – Cure colturali.

Art. 25 - Rilascio di piante per l'invecchiamento indefinito.

CAPO IV – NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI CEDUI.

Art. 26 - Trattamenti.

Art. 27 – Epoca di esecuzione dei tagli.

Art. 28 – Turno minimo dei cedui puri e misti.

Art. 29 – Riserva di matricine.

Art. 30 - Riserva di matricine speciali.

Art. 31 - Obbligo dell'avviamento ad alto fusto.

CAPO V – NORME PARTICOLARI PER I CASTAGNETI, GLI IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO, LE FORMAZIONI RIPARIALI E LE TARTUFAIE.

Art. 32 – Castagneti da frutto.

Art. 33 - Impianti di arboricoltura da legno.

Art. 34 - Formazioni ripariali.

Art. 35 – Tartufaie.

CAPO VI - NORME FINALI.

Art. 36 - Controversie.

Art. 37 - Validità ed osservanza.

Allegato "A" – tabella A

Tariffa per l'applicazione delle pene pecuniarie per le piante d'altofusto, o destinate a crescere ad altofusto, esistenti nelle fustaie e nei cedui (matricine, riserve, paline), tagliate in contravvenzione.

Allegato "B" - tabella B

Tariffa per l'applicazione delle pene pecuniarie per i prodotti dei boschi cedui tagliati in contravvenzione e valore del fieno normale.

Allegato "C" - Modello unico di domanda per il taglio dei boschi.

Allegato "D" - Definizione di bosco ai fini dell'applicazione del vincolo idrogeologico (art. 11, L.r. n. 6/2005, legge forestale regionale) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della L.r. n. 6/2005, legge forestale regionale.

Allegato "E" - Contenuti e parametri del Progetto di taglio boschivo di cui all'articolo 2, comma 3, delle Prescrizioni di massima e polizia forestale regionali (PMPF).

CAPO I – FINALITA', PROCEDIMENTO ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.

Art. 1 – Ambito di applicazione e scopi.

1 – Le presenti prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali, costituenti altresì la disciplina delle attività di gestione forestale della Regione Marche, sono redatte secondo le finalità ed ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, con particolare riguardo agli articoli nn. 8, 9 e 10, sono adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della L.r. 23 febbraio 2005, n. 6, legge forestale regionale e s.m., e dell'articolo 7 del D. lgs. 3 aprile 2018, n. 34, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali; esse sono valide su tutto il territorio regionale. Oltre che ispirarsi agli scopi ed alle finalità pubbliche del R.D.L. n. 3267/1923 e della Legge e Piano forestale regionale, sono coerenti con il D. lgs. n. 34/2018, con quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.), dalle Risoluzioni di riferimento delle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE), dal D. lgs. n. 42/2004 e s.m. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dalle Linee guida di programmazione forestale di cui al decreto 16 giugno 2005 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

2 - Le presenti prescrizioni si applicano a tutti i boschi, vincolati ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.r. n. 6/2005, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della L.r. n. 6/2005. La definizione di bosco è riportata nell'allegato "D" delle presenti prescrizioni.

3 - Lo scopo delle presenti prescrizioni è quello di regolamentare le attività silvicole nel rispetto delle risorse biologiche e della salvaguardia degli assetti idrogeologici nei terreni sottoposti a vincolo forestale, e di definire i parametri del taglio culturale di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del D. lgs. n. 42/2004 e s.m., anche con riferimento all'articolo 7 del D. lgs. n. 34/2018.

4 - Agli effetti di legge, con riferimento all'articolo 10, comma 4, della L.r. n. 6/2005, ed al comma 13 dell'art. 7 del D. lgs. n. 34/2018, le modalità di governo e trattamento dei boschi definite nelle presenti prescrizioni sono da considerarsi taglio culturale e non necessitano pertanto di autorizzazione paesaggistica.

Art. 2. - Autorizzazione al taglio.

1 - Salvo quanto previsto al successivo articolo 3, in tutti i boschi della Regione Marche ogni forma di utilizzazione turnaria e di taglio intercalare è subordinata al preventivo rilascio di un'autorizzazione al taglio da parte dell'Ente competente.

2 - L'autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di taglio da parte del proprietario o di un suo delegato incaricato; contestualmente al taglio l'Ente competente autorizza anche l'eventuale allargamento, l'adeguamento e la manutenzione straordinaria, compresa la ripulitura dalla vegetazione invadente insediatasi nella carreggiata, delle piste esistenti secondo quanto disposto dall'articolo 13. La domanda è redatta secondo lo Schema di Modello Unico di cui all'allegato C delle presenti prescrizioni che è disponibile online sul sito internet <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo->

[Rurale-e-Pesca/Foreste](#) e reso disponibile presso gli Enti competenti e presso i Reparti dei Carabinieri Forestale (cfr. articolo 4 "Modulistica") L'autorizzazione, nel caso in cui l'Ente competente renda disponibile nel proprio sito internet un sistema informativo od un link dedicati per presentare l'istanza, può essere inviata on line, ovvero via PEC. L'istanza è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4 dell'allegato A del D.P.R. n. 642/1972.

Con l'autorizzazione l'Ente competente può emanare specifiche prescrizioni a cui il richiedente dovrà attenersi nell'esecuzione dei lavori e delle opere.

3 - Nei seguenti casi:

a) taglio di rinnovazione, ovvero di utilizzazione turnaria, e di diradamento in fustaia per una superficie superiore a 2,00 ettari e di avviamento ad alto fusto di boschi cedui per una superficie superiore a 6 ettari, la domanda di autorizzazione deve essere corredata da uno specifico progetto, redatto da tecnico abilitato alle competenze in materia forestale, secondo quanto indicato nell'allegato "E" delle presenti prescrizioni.

b) taglio di rinnovazione, ovvero di utilizzazione turnaria, in bosco ceduo per una superficie superiore a ettari 6,00, la domanda di autorizzazione deve essere corredata da uno specifico progetto, redatto da tecnico abilitato alle competenze in materia forestale, secondo quanto indicato nell'allegato "E" delle presenti prescrizioni.

4 - Contestualmente alla domanda di taglio può essere richiesta l'autorizzazione per l'allargamento delle piste esistenti evidenziando nella planimetria allegata il tracciato della pista da allargare. L'allargamento è consentito fino ad un massimo di mt. 2,50.

5 - Con l'autorizzazione l'Ente competente può emanare specifiche prescrizioni relativamente all'esecuzione dei lavori e delle opere a cui il richiedente è obbligato ad attenersi; in particolare, nel caso di taglio di rinnovazione, ovvero di utilizzazione turnaria, o diradamento in fustaia per una superficie inferiore a 2,00 ettari e di avviamento ad alto fusto di boschi cedui per una superficie inferiore a 6 ettari, l'Ente competente indicherà le piante da sottoporre al taglio o in alternativa quelle da rilasciare, anche mediante l'esecuzione di una o più aree di saggio od aree dimostrative. L'Ente competente può autorizzare interventi disposti dal Servizio fitosanitario regionale ed interventi per motivi di ricerca, sperimentazione e/o per rilevante interesse pubblico, in deroga alle presenti prescrizioni.

6 - L'autorizzazione, sia nel caso di boschi governati a ceduo che a fustaia, è valida per due annate silvane, prorogabile, su richiesta dell'avente diritto, di un ulteriore stagione silvana od anno, nel caso di fustaie. Stesso periodo di validità ha la Denuncia di Inizio Lavori di cui all'articolo 3. Nel caso di boschi cedui prossimi all'età indicata all'articolo 31, il periodo di validità è da relazionare con il raggiungimento di tale età.

7 - L'Ente competente invia copia dell'autorizzazione rilasciata alla Stazione Carabinieri Forestale competente per territorio, unitamente alla planimetria catastale e agli eventuali elaborati progettuali.

Art. 3. - Denuncia di Inizio Lavori.

1 – Fatto salvo quanto previsto per i siti della Rete Natura 2000, l'autorizzazione è sostituita da una Denuncia di Inizio Lavori (DIL), nei seguenti casi:

a) taglio di utilizzazione di bosco ceduo a regime fino ad una superficie continua ed accorpata di 2 ettari; per ceduo a regime si intende un ceduo con età compresa fra quelle del turno minimo e massimo e con una dotazione di matricine inferiore a 180 piante per ettaro;

b) diradamento, sfollo ed altre cure colturali di bosco ceduo a regime, fino ad una superficie continua ed accorpata di 2 ettari;

c) utilizzazione di superfici inserite in un Piano economico o particolareggiato o d'assestamento forestale, approvato dalla Giunta regionale ai sensi della D.G.R. n. 799/2003, dell'articolo 130 del R.D.L. n. 3267/1923 e dell'articolo 137 e seguenti del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126.

2 - Contestualmente alla Denuncia di Inizio Lavori può essere presentata, secondo le modalità di cui all'articolo 2, una comunicazione per la ripulitura delle piste esistenti, evidenziando nella planimetria allegata il tracciato delle piste stesse. La ripulitura può comprendere di norma l'eliminazione della vegetazione arborea ed arbustiva insediatasi nel tempo, effettuata senza movimenti terra, se non quelli strettamente necessari alla ripulitura e regolarizzazione del fondo e senza apprezzabili modificazioni plano-altimetriche del tracciato.

3 – La Denuncia di Inizio Lavori è presentata in carta semplice, secondo lo Schema di Modello Unico di cui all'allegato C che è disponibile online sul sito internet <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste> o reso disponibile presso gli Enti competenti e presso i Reparti dei Carabinieri Forestale (cfr. articolo 4 "Modulistica"). La Denuncia di Inizio Lavori, nel caso in cui l'Ente competente renda disponibile nel proprio sito internet un sistema informativo od un link dedicati per presentare l'istanza, può essere inviata on line, ovvero via PEC. La Denuncia deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'esecuzione degli stessi dall'avente titolo ed è presentata all'Ente competente che provvede a trasmetterla alla Stazione Carabinieri Forestale. Nei 30 giorni disponibili l'Ente competente può sospendere il procedimento allo scopo di eseguire gli accertamenti ritenuti necessari, dandone comunicazione all'interessato ed alla Stazione Carabinieri Forestale. L'Ente competente può altresì emanare specifiche prescrizioni relativamente all'esecuzione dei lavori e delle opere a cui l'avente titolo richiedente è obbligato ad attenersi.

4 - Nel caso di cui al punto c) del comma 1, gli interventi devono essere registrati sull'apposito registro delle utilizzazioni.

Art. 4 – Modulistica.

1 - La domanda per richiedere l'autorizzazione o la Denuncia di Inizio Lavori deve essere formulata utilizzando l'apposito Modello Unico (allegato "C") che è disponibile sul sito internet <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste> e resa

disponibile presso gli Enti competenti e i Reparti dei Carabinieri Forestale. Alla stessa è necessario allegare copia della planimetria catastale recante la superficie di intervento e del certificato catastale di proprietà. Ove previsto alla stessa è allegato specifico progetto.

Art. 5 – Enti competenti e funzioni.

1 - Le funzioni autorizzative relative al taglio dei boschi, in applicazione delle presenti prescrizioni, ove non espressamente indicato, spettano agli Enti competenti individuati e delegati dalla legislazione regionale.

2 - I Reparti Carabinieri Forestale svolgono le funzioni di sorveglianza ed accertamento delle infrazioni alle presenti prescrizioni nonché a quelle impartite dagli Enti competenti.

4 - Le funzioni già esercitate dal Comitato Forestale o dalla Commissione permanente agricoltura e foreste della C.C.I.A.A. sono svolte dalla Giunta Regionale tramite la struttura competente in materia di foreste.

Art. 6 – Sorveglianza e sanzioni.

1 - Per le trasgressioni alle norme di polizia forestale contenute nelle presenti prescrizioni, ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, salvo che non costituiscano violazioni agli articoli n. 24, 26, 54 e 135 del medesimo, si applicano le sanzioni previste dalla Legge 9 ottobre 1967, n. 950 e dalle ulteriori eventuali previste dall'articolo 30 della L.r. n 6/2005.

2 - Le tariffe per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per il taglio delle piante ad alto fusto, e per i prodotti del bosco ceduo tagliati in contravvenzione alle presenti prescrizioni, nonché per il fieno normale, sono aggiornate come indicato nelle allegate tabelle A e B (allegati "A" e "B"), le quali costituiscono parte integrante delle presenti prescrizioni.

3 - Le sanzioni amministrative di cui al presente atto sono applicate secondo quanto disposto dalla L.r. n. 10 agosto 1998, n. 33, dalla L.r. n. 6/2005 e dalla normativa statale generale.

4 - E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 18 giugno 1931, n. 973 per le violazioni alla legge sulla tutela dei castagneti.

5 - Sono inoltre fatte salve le sanzioni amministrative e penali nel caso di trasgressioni della normativa di tutela paesaggistica, ambientale, urbanistica ed edilizia.

6 - Le funzioni di sorveglianza ed accertamento delle violazioni alle presenti prescrizioni ed a quelle impartite dagli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni sono svolte dai Carabinieri Forestale; possono altresì concorrervi, salvo quanto disposto dall'articolo 29 del R.D.L. n. 3267/1923, le forze di Polizia Municipale, i Corpi di Polizia Ambientale delle Province ed altri organi di Polizia operanti nella Regione Marche.

7 - Annualmente, ai sensi della l.r. n. 6/2005, il Comando Regione Carabinieri Forestale "Marche" redige un rapporto con il quale riferisce alla Regione ed agli Enti competenti sullo stato del settore sulla base dei dati provenienti dall'attività di sorveglianza.

CAPO II – NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI.

Art. 7 – Vincoli per la conversione e la trasformazione dei boschi.

1 - In tutti i boschi della regione è vietata:

- la conversione dei boschi di alto fusto e delle fustaie transitorie in cedui;
- la conversione dei cedui invecchiati od intensamente matricinati idonei all'avviamento ad alto fusto, di cui al successivo art. 31, in cedui a regime;
- la conversione dei cedui composti in cedui semplici o matricinati;
- la trasformazione dei cedui a sterzo in cedui semplici o matricinati.

2. - Sono fatti salvi gli interventi autorizzati dagli Enti competenti per garantire una migliore stabilità idrogeologica dei versanti nonché ai fini ambientali, paesaggistici e di difesa fitosanitaria o per altri motivi di rilevante interesse pubblico. L'Ente competente può autorizzare interventi disposti dal Servizio fitosanitario regionale ed interventi per motivi di ricerca e sperimentazione, in deroga alle presenti prescrizioni.

3 - E' vietato senza l'autorizzazione o, nei casi previsti, la Denuncia di Inizio Lavori, lo sradicamento di piante e ceppaie.

Art. 8 – Estensione delle tagliate.

1 – I tagli di rinnovazione, ovvero di utilizzazione turnaria, sono di norma consentiti per superfici accorpate inferiori a 6 ettari.

2 - L'Ente competente può autorizzare tagliate di estensione superiore quando non ravvisi pericolo di alterazioni o dissesti di natura idrogeologica, mutamenti nelle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2. L'Ente competente, al contrario, può limitare ulteriormente l'estensione delle stesse quando ravvisi i pericoli, i dissesti e i mutamenti sopra indicati.

3 – Il limite di cui al precedente comma 1 non si applica ai cedui composti, a sterzo ed alle fustaie trattate a taglio saltuario, e più in generale alle forme di trattamento che rilascino il suolo coperto dai rilasci e/o dalla rinnovazione almeno per il 50 %.

Art. 9 – Potatura.

1 - La potatura dei rami verdi è consentita, durante la stagione silvana, sul terzo inferiore dell'altezza delle piante e deve essere effettuata con tecniche atte ad assicurare uno sviluppo equilibrato della chioma.

2 - La potatura dei rami secchi è consentita tutto l'anno.

3 - Il taglio di potatura deve essere radente al tronco, rispettando comunque il cercine.

Art. 10 – Modalità dei tagli.

1 - Il taglio dei polloni dei cedui elencati all'articolo 29 dovrà essere eseguito in maniera tale che la corteccia non presenti slabbrature; la sezione di taglio dovrà essere convessa o inclinata verso la massima pendenza ed effettuata in prossimità del colletto.

Nei boschi cedui elencati all'articolo 29 il taglio delle piante o polloni deve essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile in relazione alla morfologia del terreno, senza rotture o scortecciamenti della ceppaia, lasciando le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse.

2 - Quando le piante da abbattere possono con la loro caduta provocare danni ad altre piante od al novellame devono essere attuate tutte le misure di controllo della caduta mediante l'uso di funi ed altri mezzi; per lo stesso scopo, se necessario, si deve procedere al taglio anticipato del cimale e/o dei rami.

3 - In occasione del taglio dovrà essere preservato il novellame eventualmente presente di specie autoctone secondarie ed accessorie, di qualunque età e dimensione.

Art. 11 - Allestimento e sgombero delle tagliate.

1 - L'allestimento degli assortimenti ed il loro sgombero deve compiersi il prima possibile per evitare danni al suolo, al soprassuolo e, soprattutto, al novellame.

2 - Nei cedui il materiale commerciabile, ovvero con diametro superiore a 3 cm., deve essere esboscato dalle tagliate entro i trenta giorni successivi alla scadenza della stagione silvana. I residui non commerciabili (rami e cimale sotto i 3 cm. di diametro) possono essere lasciati sul letto di caduta, liberando in ogni caso le ceppaie ed evitando accumuli con spessore superiore a 40 cm.

3 - I sentieri, le mulattiere, le piste, le strade, l'alveo dei torrenti, dei fiumi e degli impluvi che attraversano o cingono la tagliata devono essere sempre ripuliti dai residui di lavorazione.

4 - Al fine di prevenire gli incendi boschivi i residui di lavorazione devono essere sempre allontanati dalla viabilità per una fascia dell'ampiezza di 10 metri per lato nel caso di strade pubbliche, consortili e private, di strade o piste forestali principali, e dell'ampiezza di 5 metri nel caso di piste forestali secondarie, mulattiere e sentieri.

Art. 12 – Esbosco.

1- Ferma restando l'osservanza delle leggi relative al trasporto del legname per via funicolare, aerea e per fluitazione, l'esbosco dei prodotti è da farsi su strade, piste, mulattiere, sentieri, per condotti e canali di avvallamento già esistenti o approntati (risine); è vietato il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco in rinnovazione e comunque al di fuori delle normali vie di smacchio. Rotolamento e strascico sono permessi dal letto di caduta della pianta fino alla strada, pista, mulattiera, condotto, canale, aia carbonile più vicine.

2- Il transito di trattori in bosco lungo varchi naturali, che non comporti danni al soprassuolo e movimenti terra, è di norma consentito per il concentramento e l'esbosco.

3 - E' fatta comunque salva la possibilità per l'Ente competente di imporre prescrizioni, divieti o derogare dalle presenti prescrizioni per esigenze e situazioni particolari nonché di ordinare l'inerbimento delle scarpate e la loro stabilizzazione con tecniche di ingegneria naturalistica.

4 - In caso di esbosco con impianti di gru a cavo o fili a sbalzo i varchi autorizzabili nel caso di attraversamento di boschi, non dovranno eccedere gli 8 metri; la distanza tra essi non dovrà essere inferiore a 70 metri. Rimane fermo il divieto di attraversamento di strade ordinariamente transitate; negli attraversamenti con strade e piste forestali nonché con mulattiere e sentieri dovranno essere apposti cartelli monitori.

Art. 13 – Viabilità forestale.

1 - L'apertura di nuove piste o strade forestali nei boschi è consentita per motivate esigenze, previa autorizzazione ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 ed autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), della L.r. n. 6/2005 qualora sia necessario ridurre la superficie boscata, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 42/2004 in materia di autorizzazione paesaggistica.

2 - L'allargamento delle piste esistenti fino ad un massimo di mt. 2,50 è soggetto ad autorizzazione preventiva a cura degli Enti competenti, e dovrà essere richiesto specificatamente nella relativa domanda o Denuncia di Inizio Lavori evidenziando nella planimetria allegata il tracciato della pista da allargare.

3 - E' consentita la ripulitura delle piste esistenti, anche mediante l'eliminazione della vegetazione arborea ed arbustiva insediatasi nel tempo, effettuata senza movimenti terra, se non quelli strettamente necessari alla ripulitura e regolarizzazione del fondo e senza apprezzabili modificazioni planoaltimetriche del tracciato, previa comunicazione preventiva da presentare contestualmente alla domanda di autorizzazione od alla Denuncia di Inizio Lavori.

Art. 14 – Boschi in situazioni speciali.

1 - Nei boschi al limite superiore della vegetazione arborea, in quelli ubicati in situazioni speciali e sottoposti al vincolo di cui al Titolo I, Capo I, comma 17 della Sezione III del R.D.L. n. 3267/1923 sono consentiti interventi selvicolturali a bassa intensità di prelievo, non oltre il 30% della massa viva legnosa in piedi, e cioè cure colturali, diradamenti, avviamenti ad alto fusto, taglio a scelta in fustaia.

In particolare, nei boschi al limite superiore della vegetazione arborea, tali modalità di trattamento dovranno essere applicate per una fascia di ampiezza congrua stabilita dall'Ente competente, e comunque non inferiore a 40 metri, misurati secondo la pendenza a partire dal margine superiore del bosco.

2 - Qualora l'Ente competente per territorio ravvisi problematiche particolari di ordine bioecologico o di dissesto idrogeologico potrà prescrivere condizioni di utilizzo più restrittive ovvero derogare dalle presenti prescrizioni.

Art. 15 – Boschi da seme.

1 - I boschi da seme iscritti nell'apposito Libro Regionale dei Boschi da Seme e dei materiali forestali di base di cui alla D.G.R. n. 1269/2005 e s.m., sono governati e trattati sulla base di uno specifico Piano colturale (denominato Disciplinare di gestione) ai sensi della D.G.R. sopra richiamata e s.m.

Art. 16 - Aree di pertinenza di beni, impianti, reti viarie e tecnologiche.

1. Il taglio periodico di fasce o porzioni di bosco necessarie al mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni e impianti, reti viarie e tecnologiche, o da servitù, che non comportino riduzione di superficie boscata, può essere eseguito in qualsiasi periodo dell'anno, in deroga al presente regolamento, previa Comunicazione di inizio lavori.

2. La Comunicazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori all'Ente competente, corredata di relazione tecnica e planimetria tale da individuare e descrivere l'intervento. L'Ente competente provvede a trasmettere la Comunicazione e relativi allegati alla Stazione Carabinieri Forestale competente per territorio.

CAPO III – NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI D'ALTOFUSTO.

Art. 17 - Trattamento.

1 - Le fustaie naturali od artificiali, ivi comprese le fustaie transitorie, provenienti cioè dall'avviamento/conversione ad alto fusto dei cedui, nonché i cedui in avviamento naturale ad alto fusto per invecchiamento possono essere trattate nei seguenti modi:

a) Fustaie coetanee o coetaneiformi:

- tagli successivi uniformi;
- tagli successivi gradualmente eseguiti a strisce, a gruppi o ad orlo;

b) Fustaie disetanee o disetaneiformi: qualora il soprassuolo sia disetaneo per piede d'albero dovrà essere applicato il taglio a scelta colturale; qualora il soprassuolo sia disetaneo a gruppi sufficientemente estesi (almeno 2.000 mq.), coetanei o paracoetanei, possono essere applicati i tagli successivi di cui alla precedente lettera a);

c) Fustaie artificiali a prevalenza di conifere: oltre ai tagli sopra descritti alle lettere a) e b), sono ammessi i tagli a raso a buche o a strisce finalizzati alla diffusione di specie autoctone

e/o alla rinnovazione delle conifere presenti. Conformemente alle finalità stabilite nell'art. 7 del D. lgs n. 34/2018 è in ogni caso vietato il taglio raso uniformemente esteso su superfici superiori a 5.000 mq.

2 - In ogni caso i tagli devono essere condotti secondo criteri colturali tali da esaltare la plurispecificità e la multifunzionalità dei boschi. A garanzia della rinnovazione l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione può richiedere all'avente titolo il versamento di una specifica somma o la stipula di un'apposita polizza fidejussoria di importo pari al costo presunto delle spese di rinnovazione ed a validità almeno triennale. Tale garanzia può essere svincolata una volta accertata la presenza di una sufficiente rinnovazione mediante un sopralluogo dell'Ente competente, alla presenza dell'avente titolo e, ove presente, del progettista. Nel caso in cui la rinnovazione stenti ad affermarsi l'Ente competente, sulla base delle risultanze del sopralluogo, invita il proprietario a procedere alla rinnovazione artificiale posticipata indicando le relative modalità. Qualora l'avente titolo non proceda alla esecuzione dei lavori richiesti, l'Ente competente procede direttamente ai lavori a spese dello stesso incamerando la relativa somma o polizza a garanzia.

Art. 18 – Fustaie coetanee trattate a tagli successivi.

1 - Il taglio di sementazione, condotto secondo i turni minimi fissati al successivo articolo 22 deve essere eseguito in maniera tale da rilasciare:

- a) nei boschi a prevalenza di cerro, roverella, pino nero e pini mediterranei, una massa legnosa non inferiore al 50% di quella totale in piedi prima del taglio;
- b) in tutti gli altri boschi, una massa legnosa non inferiore al 65% di quella totale in piedi prima del taglio.

Qualora il medesimo soprassuolo sia stato sottoposto prima della scadenza del turno al taglio di preparazione, con il taglio di sementazione si dovrà rilasciare nei boschi di tipo a) il 60% e nei boschi di tipo b) il 70% della massa legnosa in piedi prima del taglio.

2 - Il taglio di sgombero, eventualmente preceduto da tagli secondari in base all'insediamento e all'affermazione della rinnovazione, può essere effettuato solo quando la rinnovazione stessa sia assicurata (altezza del novellame compresa fra 1 e 2 metri).

Art. 19 – Fustaie disetanee trattate a taglio a scelta colturale.

1 - L'utilizzazione deve essere eseguita con criteri essenzialmente colturali osservando un periodo di curazione non inferiore a 12 anni ed in maniera tale da sottoporre al taglio non oltre il 30% della massa legnosa presente. Contestualmente all'utilizzazione delle piante mature dovranno essere tagliate anche le piante danneggiate, deperienti o soprannumerarie.

2 - Durante il periodo di curazione non è ammesso alcun taglio, salvo specifiche deroghe concesse dall'Ente competente.

Art. 20 – Fustaie artificiali a prevalenza di conifere.

1 - Conformemente a quanto disposto all'articolo 17, lettera c), è in ogni caso vietato il taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.

2 - La forma, la distribuzione spaziale e la successione cronologica delle buche o delle strisce è stabilita, caso per caso, dall'Ente competente.

Art. 21 – Fustaie irregolari.

1 - I soprassuoli irregolari, ossia non decisamente coetanei né disetanei, verranno considerati ai fini del taglio come boschi disetanei, salvo diverso avviso dell'Ente competente.

Art. 22 – Turni minimi per le fustaie.

1 - Sono stabiliti i seguenti turni minimi per il taglio di maturità delle fustaie coetanee o coetaneiformi:

a) fustaie di faggio, di querce, di altre latifoglie pure o miste e miste di conifere e latifoglie: anni 90;

b) fustaie di abeti, pini e di conifere varie: anni 70;

c) fustaie di castagno e robinia: anni 50;

d) fustaie ripariali a prevalenza di pioppi e salici: anni 30.

2 - Nel caso di fustaie disetaneiformi si intendono per mature quelle piante che hanno approssimativamente raggiunto il turno suddetto. Sarà cura del tecnico forestale incaricato dall'avente titolo, nel caso di progetti di taglio interessanti superfici maggiori di 5.000 mq, o del tecnico dell'Ente competente negli altri casi, stabilire il diametro di recidibilità delle singole specie presenti in bosco.

3 - Turni diversi potranno essere stabiliti dall'Ente competente per eccezionali e motivate esigenze.

Art. 23 – Epoca di esecuzione dei tagli.

1 - Il taglio dei boschi ad alto fusto è consentito in qualsiasi stagione dell'anno. In qualsiasi periodo dell'anno sono altresì permesse le ripuliture, gli sfolli, i diradamenti.

2 - Qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, l'Ente competente può limitare tali periodi.

Art. 24 – Cure colturali.

1 - I diradamenti, gli sfolli e le ripuliture sono eseguiti nei limiti delle esigenze colturali e sono finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale del soprassuolo.

Art. 25 - Rilascio di piante per l'invecchiamento indefinito.

1 - Ad esclusione delle fustaie artificiali di conifere trattate a taglio raso per ogni utilizzazione superiore a 2000 metri quadrati è obbligatorio destinare una pianta, scelta tra quelle di maggiori dimensioni e pregio naturalistico, all'invecchiamento indefinito. Per ogni multiplo della superficie sopra citata tale dotazione dovrà essere aumentata di una unità (per esempio per superficie compresa fra i 2000 ed i 4000 mq. una pianta, tra i 4001 ed i 6000 due piante, tra i 6001 e gli 8000 tre piante, ecc.).

CAPO IV – NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI CEDUI.

Art. 26 - Trattamento.

1 – Il trattamento dei boschi governati a ceduo è effettuato secondo le modalità fissate agli articoli successivi.

Art. 27 – Epoca di esecuzione dei tagli.

1 - Nei boschi cedui è possibile procedere al taglio di rinnovazione, ovvero di utilizzazione turnaria, nei periodi seguenti:

- a) cedui fino a 500 m. s.l.m.: 15 ottobre – 31 marzo;
- b) cedui tra i 500 m. ed i 1000 m. s.l.m.: 1 ottobre – 15 aprile;
- c) cedui oltre i 1000 m. s.l.m.: 15 settembre – 30 aprile.

2 - Qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, l'Ente competente per territorio può variare la durata di detto periodo per un massimo di 30 giorni.

3 - In qualsiasi stagione dell'anno sono permesse le ripuliture, gli sfolli, i diradamenti ed i tagli per l'avviamento ad alto fusto.

Art. 28 – Turno minimo dei cedui puri e misti.

1 - Nei cedui puri i turni minimi per l'esecuzione del taglio di rinnovazione, ovvero di utilizzazione turnaria, sono così stabiliti:

- a) faggio: anni 24;
- b) querce, carpini, aceri, frassini ed altre latifoglie: anni 20;
- c) castagno: anni 12;
- d) robinia, nocciolo, salici, pioppi, ontani: anni 10.

2 – Nei cedui misti il turno minimo corrisponde al turno della specie prevalente. Eventuali deroghe possono essere concesse per eccezionali e motivate esigenze dall'Ente competente.

Art. 29 – Riserva di matricine.

1 - Le matricine da rilasciare a dote del bosco in occasione dei tagli di rinnovazione, ovvero di utilizzazione turnaria, devono essere scelte tra le piante da seme o, in assenza di queste, tra i polloni più sviluppati e meglio conformati appartenenti alle specie spontanee tipiche della stazione, favorendo la plurispecificità della composizione; queste devono presentare le migliori condizioni di qualità e portamento, con un rapporto altezza totale/diametro a 1,30 da terra di norma non superiore all'unità e con diametro minimo, misurato a 1,30 da terra, pari a 15 centimetri.

2 - Le matricine possono essere rilasciate:

a) in modo uniforme: regolarmente distribuite nella superficie della tagliata (es. 100 matricine ad ettaro = 1 matricina ogni 10 m. sul piano orizzontale);

b) per gruppi (porzioni del soprassuolo escluse dall'intervento di utilizzazione): in tal caso i gruppi devono avere una superficie non superiore a mq. 200 e la distanza tra un gruppo e l'altro non deve essere inferiore a 1,5 volte l'altezza delle matricine.

3 - Le matricine vanno tagliate ad un'età almeno doppia di quella del ceduo ed in concomitanza con l'utilizzazione di questo.

a) **Cedui matricinati.** Il taglio di rinnovazione, ovvero di utilizzazione turnaria, dei cedui matricinati deve essere eseguito rilasciando un numero minimo di riserve pari a 100 per ettaro; di queste, almeno 30 devono essere di età multipla di quella del ceduo. Ove si ravvisino particolari condizioni tali da far ritenere eccessiva tale dotazione di riserve, in rapporto sia alla specie, allo sviluppo delle chiome, ai diametri ed alle altezze dei presunti rilasci, sia per oggettive condizioni ecologico-colturali (fertilità, eccessivo aduggiamento della parte cedua, condizione delle ceppaie, pericolo di danni meteorici e dissesti idrogeologici), l'Ente competente potrà autorizzare la riduzione del numero di matricine fino ad un minimo di 50 piante ad ettaro. Al contrario, e per ragioni opposte, il medesimo Ente potrà prescrivere l'aumento di tale dotazione fino ad un massimo di 180 piante ad ettaro.

b) **Cedui semplici.** La dotazione minima di matricine nei cedui di castagno, robinia, nocciolo, pioppo, salici ed ontano nero è stabilita in 50 piante ad ettaro.

c) **Cedui composti.** Il numero di matricine da riservare nei cedui composti non deve essere inferiore a 180 per ettaro, ripartite in almeno tre classi d'età secondo il rapporto numerico tra i soggetti delle classi pari a 5 (1t):3(2t):1(3t) ovvero 100 piante ad ettaro dovranno avere l'età del turno, 60 piante un'età doppia del turno e 20 un'età pari al triplo del turno. L'Ente competente provvede ad indicare le matricine da rilasciare.

d) **Cedui intensamente matricinati.** I cedui che presentano una matricinatura compresa tra le 100 e le 180 piante per ettaro possono essere trattati secondo le prescrizioni di cui alla lettera a) del presente comma. I cedui dotati di un numero di matricine compreso tra le 180 e le 300

devono essere trattati secondo i parametri di cui alla precedente lettera c), normalizzando, se ritenuto opportuno dall'Ente competente, la quota a fustaia, anche con riferimento al rapporto sopra indicato. I cedui dotati di un numero di matricine superiore a 300/ha e composti dalla specie indicate al successivo articolo 31 devono essere avviati ad alto fusto conformemente a quanto stabilito dal medesimo articolo.

e) **Cedui a sterzo.** Il taglio di curazione dei cedui a sterzo è consentito quando i polloni della 3^a classe d'età hanno raggiunto i 24 anni, fermo restando che con il taglio viene eseguito anche il diradamento e lo sfollo dei polloni delle altre 2 classi di età mantenendo almeno un terzo dei polloni vitali per ceppaia. Il periodo di curazione minimo è di 8 anni.

Art. 30 - Riserva di matricine speciali.

1 - Per ogni utilizzazione superiore a 2000 metri quadrati è obbligatorio destinare una matricina, scelta tra quelle di maggiori dimensioni e pregio naturalistico, all'invecchiamento indefinito. Per ogni multiplo della superficie sopra citata tale dotazione dovrà essere aumentata di una unità (per esempio per superficie compresa fra i 2000 ed i 4000 mq. una pianta, tra i 4001 ed i 6000 due piante, tra i 6001 e gli 8000 tre piante, etc.)

Art. 31 - Obbligo dell'avviamento ad alto fusto.

1 - I cedui, qualora le condizioni pedoclimatiche, i parametri stazionali e selvicolturali, l'assetto evolutivo-culturale e la potenzialità del bosco lo consentano, dovranno essere obbligatoriamente avviati all'altofusto nei seguenti casi:

a) – **Cedui invecchiati (ovvero "fuori turno").** L'avviamento è obbligatorio quando i polloni hanno raggiunto l'età di almeno 40 anni ed il ceduo è costituito in prevalenza da una o più delle seguenti specie:

- faggio (*Fagus sylvatica*);
- querce (*Quercus robur*, *Quercus pubescens*, *Quercus cerris*, *Quercus ilex*, *Quercus petraea*);
- aceri (*Acer pseudoplatanus*, *Acer platanoides*, *Acer obtusatum*);
- frassino (*Fraxinus excelsior*);
- olmi (*Ulmus glabra*, *Ulmus campestris*);
- ciliegio selvatico (*Prunus avium*);
- tiglio (*Tilia platyphyllos*, *Tilia cordata*, *Tilia x ibrida*).

Nel caso di cedui puri o a prevalenza di castagno (*Castanea sativa*) tale limite di età è elevato a 60 anni.

Nel caso di cedui a sterzo l'età di 40 anni si intende relativa ai polloni della classe più vecchia.

b) – **Cedui intensamente matricinati.** L'obbligo di conversione ad alto fusto sussiste altresì anche per i cedui puri o misti delle suddette specie di età inferiore ai 40 anni qualora la dotazione di matricine sia superiore a 300 piante ad ettaro.

2 - L'accertamento dei parametri di cui al comma 1 e la valutazione tecnica circa l'idoneità del bosco all'avviamento ad altofusto è effettuata da un tecnico dell'Ente competente che ne redige specifico verbale.

CAPO V – NORME PARTICOLARI PER I CASTAGNETI, GLI IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO, LE FORMAZIONI RIPARIALI E LE TARTUFAIE.

Art. 32 – Castagneti da frutto.

1 - La conduzione, ovvero le modalità di governo e trattamento dei castagneti da frutto, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della L.r. 23 febbraio 2005, n. 6, legge forestale regionale, sono disciplinate come segue.

2 - Nei castagneti da frutto in attualità di coltura, così come definiti dalla legge forestale regionale, sono liberamente esercitabili le seguenti ordinarie cure colturali:

a) la potatura di allevamento, formazione, produzione e ringiovanimento, compresa la capitozzatura e la preparazione dei portainnesti;

b) l'esecuzione di innesti;

c) il taglio della vegetazione invadente e la ripulitura della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne;

d) la formazione ed il ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbiti;

3 - Nei medesimi soprassuoli sono consentiti i seguenti interventi, previa Denuncia Inizio Lavori ai sensi dell'articolo 3 del Capo I delle presenti prescrizioni di massima e polizia forestale regionali, da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio degli stessi:

a) la sostituzione di piante di castagno morte o non più produttive fino ad un massimo di n. 5 all'anno;

b) il taglio dei polloni di castagno e di altre specie;

c) il concentramento e la bruciatura del materiale di risulta, in spazi idonei, lontani dalle chiome e nel pieno rispetto della normativa e pianificazione regionale concernente la prevenzione, il contrasto e la lotta agli incendi boschivi e della vegetazione.

4 - Nei medesimi soprassuoli sono soggetti a preventiva autorizzazione, ai sensi del Capo I delle presenti prescrizioni di massima e polizia forestale regionali, i seguenti interventi:

a) il taglio delle piante arboree da seme di altre specie, sparse o presenti in piccoli gruppi, presenti all'interno di castagneti da frutto;

b) l'esercizio della coltura agraria all'interno dei castagneti;

c) il diradamento dei castagni da frutto finalizzato ad una migliore distribuzione spaziale dei soggetti;

d) il taglio dei castagni da frutto per altri scopi, consentito in ogni caso fino a n. 2 piante/anno a condizione che gli stessi vengano sostituiti;

e) la conversione dei castagneti da frutto a fustaia da legno.

f) l'estirpazione delle ceppaie, con l'obbligo di colmare le buche.

5 - I castagneti da frutto in attualità di coltura non possono essere ridotti di superficie, senza l'autorizzazione dell'Ente competente individuato ai sensi dell'art. 12 della L.r. n. 6/2005. L'autorizzazione è rilasciata solo in casi di eccezionale necessità o gravità, secondo i criteri previsti dal medesimo articolo 12, commi 2, 3, 4, 5, e secondo le modalità previste per i terreni vincolati ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923.

6 - I castagneti da frutto in attualità di coltura non possono essere convertiti a ceduo senza l'autorizzazione dell'ente competente di cui al Capo I delle presenti prescrizioni. L'autorizzazione è rilasciata solo in casi di eccezionale necessità o gravità.

7 - I castagneti da frutto coltivati, ma non in attualità di coltura, sono assimilati al bosco. Gli stessi sono condotti con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4.

8 - I castagneti da frutto abbandonati sono equiparati al bosco e sono condotti nel rispetto delle tipologie fisionomico-strutturali e colturali presenti ovvero applicando, a seconda dei casi, le modalità di governo e trattamento previste per i boschi cedui, per le fustaie, per i cedui sotto fustaia. In ogni caso, salvo particolari ed eccezionali esigenze e previa l'autorizzazione degli Enti competenti di cui al Capo I delle presenti prescrizioni, devono essere sempre salvaguardate le piante di castagno da frutto presenti.

9 - Il recupero dei castagneti da frutto abbandonati a castagneto da frutto coltivato o in attualità di coltura, da eseguire mediante il taglio della vegetazione insediatasi spontaneamente, la potatura od il taglio delle vecchie piante di castagno e l'innesto di nuovi individui, è soggetto a preventiva autorizzazione ai sensi del Capo I delle presenti prescrizioni. A garanzia del recupero e della rinnovazione da eseguire mediante innesto l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione può richiedere all'avente titolo il versamento di una specifica somma o la stipula di un'apposita polizza fidejussoria di importo pari al costo presunto dei lavori ed a validità almeno triennale. Tale garanzia può essere svincolata dall'Ente competente una volta accertato il completamento del recupero mediante un sopralluogo alla presenza del proprietario e, ove presente, del progettista. Nel caso in cui il recupero non sia stato completato l'Ente, sulla base delle risultanze del sopralluogo, invita l'avente titolo a procedere all'esecuzione dei lavori ritenuti necessari indicando le relative modalità. Qualora l'avente titolo non proceda alla esecuzione dei lavori richiesti, l'Ente competente incamera la somma della polizza a garanzia.

10 - La conversione a castagneto da frutto dei cedui a prevalenza di castagno è soggetta a preventiva autorizzazione ai sensi del Capo I delle presenti prescrizioni. La stessa può essere eseguita mediante il taglio a raso con l'eventuale rilascio dei soli tirasucchi ed è consentita

esclusivamente per i cedui di età inferiore ai 60 anni e per una superficie fino a un ettaro continuo ed accorpato.

11 - Deroghe sui periodi, le modalità di taglio e potatura possono essere concesse dall'Ente competente per territorio in relazione a problemi di natura fitosanitaria legati alle patologie che colpiscono il castagno.

12 - Per le trasgressioni alle norme del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 6 delle presenti prescrizioni. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla l.r. 23 febbraio 2005, n. 6, e, in particolare, dall'articolo 30, comma 3, della medesima legge per la violazione a quanto stabilito al comma 5 del presente articolo.

Art. 33 - Impianti di arboricoltura da legno.

1 - Gli impianti di arboricoltura da legno sono definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera n), della L.r. n. 6/2005.

2 - L'impianto di cui al comma 1 non è considerato bosco, ai sensi della normativa sia statale (articolo 5, comma 1, lettera b), del D. lgs. n. 34/2018) che regionale sopra citata.

3 - Gli impianti di arboricoltura da legno possono essere trattati a taglio raso con eventuale rimozione delle ceppaie, salvo eventuale pregiudizio ai fini idrogeologici da valutare da parte dell'Ente competente.

4 - Le modalità del trattamento ed il turno di utilizzazione sono prescelti dall'avente titolo, fermo restando, nel caso di impianti realizzati con fondi pubblici, il rispetto degli impegni assunti con l'accesso al contributo pubblico.

5 - Il taglio e l'eventuale rimozione delle ceppaie sono subordinati alla presentazione della Denuncia di Inizio Lavori di cui al precedente articolo 3 che va presentata all'Ente competente.

6 - Il taglio e le cure colturali possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno.

Art. 34 - Formazioni ripariali.

1. - Ogni taglio a carico delle formazioni boscate ripariali ubicate all'interno degli alvei incisi e nelle relative aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'articolo 115 del D. lgs n. 152/2006, è subordinata all'autorizzazione all'avente titolo dell'Ente competente in materia di autorizzazioni forestali, previo parere dell'Autorità Idraulica.

2. - Il trattamento delle formazioni ripariali radicanti all'esterno delle aree di cui al comma 1 dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni di cui all'articolo 14 e con riferimento al Capo III nel caso di fustaie e al Capo IV nel caso di cedui e conformemente a quanto stabilito ai precedenti articoli 2 e 3.

3 - Sono comunque fatti salvi i lavori progettati, autorizzati o disposti per ragioni idrauliche dalla competente Autorità Idraulica, dandone comunicazione all'Ente competente in materia di autorizzazioni forestali.

Art. 35 – Tartufaie.

1. - Le tartufaie coltivate, definite e riconosciute ai sensi della L.r. n. 5/2013, non costituiscono bosco ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), della L.r. n. 6/2005. Le modalità di governo e trattamento sono prescelte dall'avente titolo. Il taglio e le cure colturali possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno. Il taglio a raso e la rimozione delle ceppaie nelle tartufaie coltivate ricadenti nei terreni vincolati ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 sono subordinati alla presentazione della Denuncia di Inizio Lavori di cui all'articolo 3.
2. - Le tartufaie controllate e naturali costituiscono bosco ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) della L.r. n. 6/2005.
3. - La conduzione, ovvero le modalità di governo e trattamento delle tartufaie controllate e naturali, sono disciplinate nei seguenti commi.
4. - Sono liberamente esercitabili le seguenti ordinarie cure colturali:
 - a) il decespugliamento, ovvero l'eliminazione della vegetazione arbustiva;
 - b) la spollonatura, ovvero lo sfoltimento del numero dei polloni sulle ceppaie;
 - c) la potatura di allevamento, formazione, produzione, ringiovanimento, e contenimento;
 - d) la formazione o il ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco, da ciglioni inerbiti o da graticciate;
 - e) la pacciamatura sulla superficie della tartufaia;
 - f) la sarchiatura leggera nelle piazzole;
 - g) la messa a dimora di piante micorrizzate delle stesse specie di quelle presenti, mediante la realizzazione manuale di buche;
 - h) l'irrigazione del soprassuolo ovvero delle sole piante produttive e/o simbiotici.
5. - Nei medesimi soprassuoli sono consentiti i seguenti interventi, previa Denuncia di Inizio Lavori ai sensi dell'art. 3:
 - a) opere superficiali per l'irrigazione, di drenaggio e regimazione delle acque meteoriche;
 - b) la prima lavorazione superficiale del suolo.
6. - Nei medesimi soprassuoli sono soggetti a preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 2, i seguenti interventi:
 - a) il diradamento delle piante arboree;
 - b) ogni altro intervento diverso da quelli contemplati ai punti precedenti.
7. - Per le tartufaie controllate sono fatte salve le disposizioni di cui alla L.r. n. 5/2013 e le procedure per il miglioramento, la gestione ed il riconoscimento delle stesse di cui alla D.G.R. n. 61/2015 e s.m.

CAPO VI - NORME FINALI.

Art. 36 - Controversie.

1. - In caso di controversia tra l'avente titolo e l'Ente competente sull'assoggettabilità di una superficie alle presenti prescrizioni, la struttura regionale competente in materia di foreste esprime le proprie valutazioni anche sulla base di una eventuale perizia tecnica presentata dall'avente titolo.

2. - In caso di ulteriore controversia la struttura regionale competente in materia di foreste convoca una apposita Commissione formata da propri rappresentanti, da quelli dell'avente titolo, dell'Ente competente e dei Carabinieri Forestale.

Art. 37 - Validità ed osservanza.

1 - Ogni norma precedente, contraria in tutto od in parte alle presenti prescrizioni, è abrogata. Le DD.GG.RR. nn. 2585/2001 e 16/2017 si intendono abrogate a partire dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche della deliberazione di Giunta regionale che approva le presenti prescrizioni.

2 - E' fatto obbligo a chiunque osservarle e, a chiunque spetti, di farle osservare.

Allegato "A" – tabella A

Tariffa per l'applicazione delle pene pecuniarie per le piante d'altofusto, o destinate a crescere ad altofusto, esistenti nelle fustaie e nei cedui (matricine, riserve, paline), tagliate in contravvenzione.

Specie legnosa	Diametro in cm. a m. 1,30 da terra										
	Sino a 5	da 5 a 10	da 11 a 15	da 16 a 20	da 21 a 25	da 26 a 30	da 31 a 35	da 36 a 40	da 41 a 45	da 46 a 50	oltre 51
	Valore delle piante in euro										
Abeti	3,25	7,28	10,50	17,77	36,33	56,48	72,63	109,30	143,70	218,70	290,50
Pini	2,44	3,25	7,28	10,50	21,83	36,33	56,48	72,63	112,50	162,43	203,00
Cipressi	3,25	7,28	10,50	20,18	40,36	64,54	109,30	137,40	181,20	253,00	331,10
Querce latifoglie	3,25	7,28	10,50	17,77	36,33	58,10	72,63	109,30	143,70	218,70	290,50
Cerro	2,44	5,65	8,90	14,52	29,05	52,45	64,54	87,46	131,20	181,20	218,70
Leccio	2,44	5,65	7,28	10,50	22,62	36,33	56,48	72,63	109,30	143,70	181,20
Castagno	3,25	7,28	10,50	18,55	36,33	58,10	72,63	109,30	143,70	181,20	218,70
Faggio, carpino, robinia	1,72	3,25	5,65	11,30	14,52	25,83	43,73	56,48	72,63	109,30	143,70
Acerò, frassino, olmo, ciliegio	2,44	4,06	11,30	17,77	36,33	58,10	72,63	109,30	181,20	253,00	362,30
Noce	4,06	7,28	17,77	36,33	58,10	72,63	106,20	181,20	253,00	331,10	403,00
Pioppo, ontano, salice ed altre essenze dolci	1,72	3,25	5,65	9,68	14,20	21,83	36,33	56,48	84,34	109,30	128,10

Allegato "B" – tabella B

Tariffa per l'applicazione delle pene pecuniarie per i prodotti dei boschi cedui tagliati in contravvenzione e valore del fieno normale.

Valori in euro		
a) cedui da combustibile		
1. legna da ardere di essenza forte	Al quintale	5,31
2. legna da ardere di essenza dolce	Al quintale	4,06
3. fascine	Cadauna	0,90
4. carbone vegetale	Al quintale	32,17
b) cedui castanili		
1. paletti (da 4 a 6 centimetri di diametro a metri 1,50)	cadauno	0,90
2. frasconi o paloni (da 6 cm. a 12 cm. di diametro a metri 1,50)	cadauno	1,56
c) fieno		
1. valore del fieno normale	Al quintale	7,96

Allegato "C"

-Modello unico di domanda per il taglio dei boschi-

**MARCA DA
BOLLO ⁽¹⁾**
solo in caso
di richiesta di
autorizzazione
(QUADRO A)

A: _____

(Unione montana, P.F. Tutela del territorio della Provincia di ...⁽²⁾).

E, p.c., alla Stazione Carabinieri Forestale di _____

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER IL TAGLIO DEI BOSCHI D'ALTO FUSTO/CEDUI ED ALLARGAMENTO PISTE, DENUNCIA DI INIZIO LAVORI PER IL TAGLIO DEI BOSCHI CEDUI/ALTO FUSTO

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____, residente a _____
in via _____ n° _____ tel. _____,
C.F. _____, P.IVA _____ in qualità di
_____ ⁽³⁾ in nome e per conto di
_____⁽⁴⁾,
ai sensi ed agli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

- di avere piena disponibilità e titolo all'utilizzazione del soprassuolo interessato dall'intervento mediante
_____ ⁽⁵⁾ esonerando l'Ente Pubblico da
ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi danno o molestia eventualmente arrecati a persone o a beni
pubblici o privati.

QUADRO A – AUTORIZZAZIONE ⁽⁶⁾

⇒ CHIEDE:

- l'autorizzazione per taglio di maturità di fustaia per una superficie inferiore ad ha 2.00.00
- l'autorizzazione per taglio del bosco ceduo matricinato per una superficie superiore ad ha 2.00.00
- l'autorizzazione per diradamento, sfollo ed altre cure colturali per una superficie superiore ad ha 2.00.00
- taglio di avviamento ad alto fusto per una superficie inferiore ad Ha 6.00.00
- l'autorizzazione corredata di progetto d'intervento redatto secondo lo schema allegato "E" delle PMPF ⁽⁷⁾
- per:
- taglio di bosco ceduo a regime ⁽⁸⁾ per una superficie superiore ad Ha 6.00.00
- taglio di avviamento ad alto fusto per una superficie superiore ad Ha 6.00.00
- taglio di maturità di fustaia per una superficie superiore ad ha 2.00.00
- Diradamento, sfollo ed altre cure colturali per una superficie superiore ad Ha 2.00.00
- l'autorizzazione per:
- ⁽⁹⁾ _____;
- l'autorizzazione per l'allargamento fino a m 2,5 di vecchie piste esistenti per ml _____ di lunghezza.

QUADRO B – DENUNCIA INIZIO LAVORI ⁽¹⁰⁾

⇒ COMUNICA:

- 1) l'inizio dei lavori in data ⁽¹¹⁾ _____, dell'intervento di:
- taglio di utilizzazione bosco ceduo a regime per una superficie pari od inferiore ad Ha 2.00.00
- Diradamento, sfollo ed altre cure colturali di bosco ceduo a regime per una superficie pari od inferiore ad Ha 2.00.00
- ⁽¹²⁾ _____
- di ripulire m.l. _____ di vecchie piste esistenti senza movimenti di terreno;
- 2) la fine dei lavori stessi entro il 31/03 15/04 30/04 dell'anno _____;

⇒ DICHIARA altresì che:

- il taglio è richiesto per i seguenti motivi: Uso domestico/aziendale Uso commerciale Uso civico
- il taglio sarà eseguito conformemente alle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia forestale regionali di cui alla D.G.R. n. _____ e s.m., nel rispetto dell'obbligo di rilasciare una pianta destinata all'invecchiamento indefinito per ogni tagliata superiore a 2000 mq come da art. 25 e art. 30 delle PMPF ⁽¹³⁾;
- il bosco è sito in Comune di _____, Loc. _____ denominato _____ dell'età di anni ⁽¹⁴⁾ _____ e della superficie complessiva di Ha. _____

- matricine ad ettaro presenti: ⁽¹⁵⁾ fino a 180, da 180 a 300, superiore a 300;
- altitudine m.s.l.m. _____
- la specie legnosa predominante è _____; le specie secondarie sono _____, la massa legnosa presunta ricavabile dal taglio è di q.li _____, le vie di accesso più vicine sono: _____
- il taglio verrà eseguito dalla ditta _____
P.IVA/CF: _____ Iscrizione Albo imprese forestali: sì no
Se sì, iscrizione/decreto n. _____
Se no, indicare: Indirizzo _____
Comune _____ (_____) CAP _____
Tel. _____ Fax _____ Email _____@_____, PEC _____@_____
- Modalità di esbosco ⁽¹⁶⁾ _____
- l'imposto verrà realizzato in loc. _____ del Comune di _____
- L'area di intervento ricade in tutto o in parte in: Area ZSC-ZPS Area naturale protetta Altra Area sottoposta a vincolo: indicare il vincolo ⁽¹⁷⁾: _____
- Estremi catastali della superficie da sottoporre a taglio:

Foglio	Particella n°	Superficie Catastale	Superficie al Taglio
Superfici Totali			

Si allegano:

- planimetria catastale in scala _____;
- certificato/visura catastale;
- progetto di taglio boschivo di cui all'allegato "E" delle PMPF redatto da tecnico abilitato alle competenze in materia forestale;
- altro ⁽¹⁸⁾: _____

DICHIARA, inoltre

- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
- di conservare tutta la documentazione relativa al taglio per almeno cinque anni ai sensi del Regolamento (UE) n. 995/2010 "European Timber Regulation (EUTR)" - Dovuta Diligenza nella filiera legno;

- di impegnarsi ad esboscare il materiale commerciabile entro i trenta giorni successivi alla scadenza della stagione silvana;
- di mantenere libero dai residui di lavorazione le sedi viarie e le rispettive fasce come previsto dalle PMPF;
- di ricevere copia della presente dichiarazione da me compilata completa di timbro in arrivo del protocollo dell'ente ricevente (in caso di presentazione personale della stessa).

_____, lì _____

Letto, confermato e sottoscritto: _____

(firma autenticata)⁽¹⁹⁾

P a r t e r i s e r v a t a a l l ' U f f i c i o :

Intestazione Ente _____

Il sottoscritto dipendente _____ addetto al ricevimento della pratica, dichiara che la firma del Sig. _____, della cui identità mi sono personalmente accertato, è stata apposta in data odierna in mia presenza.

La presente viene trasmessa per i relativi controlli alla Stazione Carabinieri Forestale di _____

_____, lì _____

(firma Resp. Proc. o Addetto):

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

L'Ente competente denominato _____ in conformità al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) la informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti. La informa inoltre sulle modalità di trattamento dei dati che ha ottenuto od otterrà presso le eventuali altre istituzioni pubbliche coinvolte dal procedimento.

Il Titolare del trattamento è l'Ente sopra indicato, con sede in _____, CAP _____, Città _____.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede ove sopra indicato ovvero in _____, CAP _____, Città _____.

La casella di posta elettronica/PEC, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è:

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono inerenti la sua istanza di intervento selvicolturale presentata ai sensi delle Prescrizioni di massima e polizia forestali – Disciplina delle attività di gestione forestale approvate con DGR n. _____ del _____.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad altre istituzioni pubbliche coinvolte o che potrebbero essere coinvolte nel procedimento ed ai Comandi Carabinieri Forestale.

Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati dall'art. 22 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Il periodo di conservazione per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) e per l'eventuale diffusione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è pari a quanto stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e dalle leggi in materia.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al sottoscritto l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali.

In mancanza dei dati personali non sarebbe infatti possibile procedere all'istruttoria dell'istanza presentata a questo Ente competente.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il sottoscritto _____ in qualità di _____, presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

NOTE AL MODELLO UNICO DI TAGLIO BOSCHI

- (¹) La domanda va presentata in bollo nei casi di cui al **QUADRO A - AUTORIZZAZIONE**;
La domanda va invece presentata in carta semplice nei casi di cui al **QUADRO B – DENUNCIA INIZIO LAVORI**;
- (²) **La richiesta di autorizzazione/denuncia per il taglio del bosco va inviata a:**
- ▶ **In zona montana: ⇒ Unione Montana competente per territorio.**
 - ▶ **In zona non montana: ⇒ Regione Marche - P.F. Tutela del territorio della Provincia in cui ricade il bosco** od altro ufficio regionale competente individuato dalle deliberazioni concernenti l'organizzazione dei Servizi della Giunta regionale.
- (³) **Proprietario, affittuario, usufruttuario, rappresentante legale Uso civico, Consorzio forestale, Gestore di infrastrutture tecnologiche pubbliche o di interesse pubblico, Operatore professionale non possessore del soprassuolo (per il quale è ammesso un uso commerciale del legname), Utilista (limitatamente al proprio diritto di legnatico), utilizzatore non professionista e non possessore del soprassuolo (per i soli interventi ad uso privato non commerciale, uso familiare/aziendale - occorre allegare dichiarazione di assenso del proprietario);**
- (⁴) Proprietario (cognome e nome) obbligato in solido; nel caso di più proprietari indicare tutti i nominativi;
- (⁵) specificare il titolo che assicura la piena disponibilità all'utilizzo del soprassuolo (scrittura privata, contratto registrato, dichiarazione del proprietario per i soli interventi ad uso privato non commerciale, ecc.)
- (⁶) Per gli interventi oggetto di autorizzazione il richiedente potrà procedere solo a seguito del rilascio della stessa. L'Ente competente provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla data di inoltro; tale termine potrà essere eventualmente prorogato dall'Ente competente, quando previsto dalla normativa vigente, anche ai fini dell'eventuale acquisizione di altri pareri e nulla osta.
- (⁷) il progetto d'intervento dovrà essere redatto da un tecnico abilitato in materia forestale secondo le modalità indicate all'allegato E delle PMPF per superfici di intervento così come indicate dall'art. 2, comma 3, delle PMPF.
- (⁸) Per **ceduo a regime** si intende un ceduo con età compresa fra quelle del turno minimo e massimo e con una dotazione di matricine inferiore a 180 piante per ettaro.
- (⁹) Altre autorizzazioni per:
- interventi di cui all'art. 32 comma 4 delle PMPF sui castagneti da frutto coltivati;
 - conversione a cedui di castagneti in attualità di coltura (art. 32, comma 6);
 - recupero castagneti da frutto abbandonati a castagneto da frutto coltivato (art. 32, comma 9);
 - conversione a castagneto da frutto dei cedui a prevalenza di castagno (art. 32, comma 10);
 - taglio formazioni boscate ripariali all'interno degli alvei e nelle relative aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'art. 115 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.;
 - interventi di cui all'art. 35, comma 6, delle PMPF su tartufaie controllate e naturali.
- (¹⁰) Per gli interventi oggetto di Denuncia Inizio Lavori il richiedente potrà procedere alla realizzazione degli stessi una volta trascorsi 30 giorni dalla data di inoltro salvo diversa comunicazione che l'Ente competente potrà inviare entro detti termini;
- (¹¹) La data di inizio dei lavori dovrà essere individuata nel trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.
- Nei boschi cedui è possibile procedere al taglio di maturità nei seguenti periodi:**
- fino a 500 m. s.l.m.: 15 ottobre – 31 marzo;
 - tra i 500 e i 1.000 m. s.l.m.: 1 ottobre – 15 aprile;
 - oltre i 1.000 m. s.l.m.: 15 settembre – 30 aprile.

Le ripuliture, gli sfolli, i diradamenti ed i tagli per l'avviamento ad alto fusto possono essere realizzati in qualsiasi periodo dell'anno, salvo diverse prescrizioni imposte dall'Ente competente o da altri Enti (es. Enti gestori di siti della Rete Natura 2000 o di aree naturali protette nazionali o regionali).

(12) Va altresì effettuata la Denuncia Inizio Lavori per i seguenti interventi:

- a) utilizzazione di superfici inserite in un piano economico o d'assestamento regolarmente approvato ai sensi della D.G.R. n. 799/2003, dell'art. 130 del R.D.L. n. 3267/23 e dell'art. 137 e seguenti del R.D.L. n.1126/26;
- b) taglio periodico di fasce o porzioni di bosco nelle aree di pertinenza di beni ed impianti, reti viarie e tecnologiche;
- c) interventi sui castagneti da frutto coltivati di cui all'art.32, comma 3, delle PMPF;
- d) taglio e rimozione ceppaie di impianti di arboricoltura da legno;
- e) interventi su tartufaie controllate di cui all'art. 35, comma 5, delle PMPF;

(13) Ad esclusione delle fustaie di conifere trattate a raso va rilasciata, per ogni taglio superiore a 2000mq, una pianta scelta tra quelle di maggiori dimensioni e pregio naturalistico per l'invecchiamento indefinito. Per ogni multiplo di tale superficie va aggiunta una ulteriore pianta: es. tra 2000 e 4000 mq una pianta, tra 4001 e 6000mq due piante, tra 6001 e 8000mq tre piante, ecc.

(14) Nei cedui puri i **turni minimi** per l'esecuzione del taglio di maturità sono così stabiliti:

- faggio: anni 24;
- querce, carpini, aceri, frassini ed altre latifoglie: anni 20;
- castagno: anni 12;
- robinia, nocciolo, salici, pioppi, ontani: anni 10.

Nei cedui misti il turno minimo corrisponde al turno della specie prevalente.

Nelle fustaie coetanee o coetanei forme i **turni minimi** per l'esecuzione del taglio di maturità sono così stabiliti:

- Faggio, querce ed altre latifoglie pure o miste e miste di conifere e latifoglie: anni 90;
- Fustaie di abeti, pini e di conifere varie: anni 70;
- Fustaie di castagno e robinia: anni 50.
- Fustaie ripariali a prevalenza di pioppi e salici: anni 30.

(15) ▪ Fino a **180** matricine/ha (trattati a ceduo matricinato, art. 29 comma 2 lettera a) delle PMPF;

▪ da **180** a **300** matricine/ha (trattati a ceduo composto, art. 29 comma 2 lettera c);

▪ oltre **300** matricine/ha (trattati a cedui intensamente matricinati, art. 29 comma 2 lettera d) - obbligo di avviamento ad alto fusto previo accertamento delle condizioni ecologiche di cui all'art. 31 delle PMPF.

(16) Indicare la modalità di esbosco:

- Viabilità esistente percorribile
- Gru a cavo a fili o a sbalzo
- Altro (es.: animali da soma, canalette da esbosco)

(17) Boschi in aree speciali: es. demanio, aree tutelate ai sensi del D.lgs. 42/2004, artt. 136 o 157

(18) Documentazione fotografica, nulla osta di altri Enti

Es: ▪ **parere Regione Marche per interventi fuori o dentro l'alveo inciso e le relative aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'articolo 115 del D. lgs n. 152/2006** in caso di formazioni ripariali, pareri e nulla osta Enti gestori Aree naturali protette e siti della Rete natura 2000;

(19) La firma non va autenticata nei seguenti casi:

- a) alla dichiarazione è allegata e trasmessa unitamente una fotocopia (non autenticata) di un valido documento di riconoscimento;
- b) la firma autografa è apposta in presenza del Responsabile del Procedimento o impiegato addetto alla ricezione della documentazione.

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO

Allegato "D"

Definizione di bosco ai fini dell'applicazione del vincolo idrogeologico (art. 11, L.r. n. 6/2005, legge forestale regionale) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della L.r. n. 6/2005, legge forestale regionale.

bosco: *"qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un'estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi i castagneti da frutto, le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici."*

Ai fini delle presenti prescrizioni i termini foresta, selva e macchia sono equiparati a bosco.

Allegato "E"

Contenuti e parametri del Progetto di taglio boschivo di cui all'articolo 2, comma 3, delle Prescrizioni di massima e polizia forestale regionali (PMPF)

Il presente allegato (riferimento: art. 2, comma 3 delle PMPF) fornisce i requisiti minimi (parametri e indicatori) necessari per la redazione di progetti di taglio boschivo (tagli di utilizzazione turnaria e tagli intercalari) in cedui e fustaie di superfici superiori a quelle standard (articolo e comma sopra citato delle PMPF).

I parametri sotto indicati si intendono rilevati all'interno di ognuna delle aree di saggio (AdS), rappresentative del soprassuolo interessato, aventi almeno 314 m² (corrispondenti ad aree circolari con raggio di 10 m). Le aree di saggio oltre che alla valenza dendroauxometrica sono finalizzate alla dimostrazione della tipologia di intervento mediante la marcatura delle piante da tagliare o da rilasciare.

Il numero di AdS da realizzare è commisurato all'omogeneità del soprassuolo; di norma si stabilisce di realizzare almeno 1 AdS ogni 2 ha di superficie interessata all'intervento. La loro distribuzione spaziale deve essere calibrata sulla eterogeneità delle caratteristiche strutturali e compositive dei soprassuoli interessati. I parametri quali-quantitativi da rilevare in ogni AdS sono quelli sottoelencati e possono essere integrati da altri a scelta del tecnico incaricato.

Caratteri topografici e stazionali

- Ubicazione (Comune, loc., ecc.)
- Superficie e riferimenti catastali delle aree interessate dall'intervento
- Vincolistica
- Esposizione prevalente (es. NO; S; SE, ecc.)
- Altitudine prevalente (m. slm)
- Pendenza prevalente (%)
- Giacitura: (es. fondo valle; basso versante; alto versante)
- Substrato pedogenetico: (es. calcare massiccio; arenarie)
- Profondità del suolo: (es. superficiale (0-40 cm); profondo (>100 cm)
- Coordinate geografiche (GPS) del centroide dell'area/e di saggio
- Eventuale documentazione fotografica relativa alle aree di saggio effettuate

Caratteri tipologico-strutturali e dendro-auxometrici

- Categoria forestale (da Carta e Inventario Forestale Regionale)
- Forma di governo e tipo di trattamento del soprassuolo
- Composizione soprassuolo arboreo (N/ha e G/ha per specie. Nei cedui anche il n. di ceppaie/ha per specie)
- Copertura delle chiome (%)

- Struttura verticale (es. monoplana, biplana, multiplana)
- Presenza e quantità di rinnovazione (semenzali di specie forestali)
- Presenza e quantità di sottobosco
- Curva di distribuzione in classi diametriche dei fusti presenti (nei cedui distinti fra polloni e matricine)
- Diametro medio (di area basimetrica media)
- Altezza media e dominante del soprassuolo
- Età media (stimata da informazioni particellari o determinata con trivella di Pressler)
- Incremento medio stimato ($m^3/ha/anno$ - **solo nelle fustaie coetanee/coetaneiformi**)
- Massa legnosa viva in piedi (m^3/ha) (specificare le modalità di calcolo della massa. Es. tavole stereometriche, stima del coefficiente di riduzione, cubatura per sezioni di alberi modello abbattuti).

Caratteristiche dell'intervento

- Modalità di taglio che si intendono applicare [es. *a) nei tagli di rinnovazione dei cedui*: tipo di matricinatura (uniforme, per gruppi, mista); *b) nei cedui fuori turno*: tagli di avviamento, matricinatura intensiva; *c) nei diradamenti in fustaia*: tipo e intensità dell'intervento (es. dal basso, dall'alto, selettivo; *d) nei tagli di rinnovazione in fustaia*: taglio colturale a scelta, tagli successivi uniformi, su piccole superfici o gradualità)
- Massa legnosa ritraibile (m^3/ha) ed entità del prelievo in percentuale sulla massa totale
- Numero degli alberi e relativa massa da rilasciare (matricine, rilasci, riserve ecc.) ad ettaro
- Accessibilità alle superfici d'intervento, modalità e vie di esbosco (strade, piste, mulattiere o linee per gru a cavo)
- Descrizione degli eventuali interventi previsti a carico della viabilità di servizio forestale esistente o di progetto ed opere connesse

Elaborati cartografici

- 1) Corografia della zona (scala 1:10.000), evidenziando l'area di intervento, la delimitazione di aree naturali protette, i siti della Rete Natura 2000 ed altre aree soggette a vincoli o forme di limitazione d'uso (vincolo paesaggistico, ecc.)
- 2) Carta plano-altimetrica almeno in scala 1:5000, con sovrapposizione della planimetria catastale dell'area di intervento, localizzazione delle aree di saggio. In caso di superfici d'intervento comprese in aree soggette a pianificazione forestale (Piani di gestione forestale, Piani particolareggiati o di assestamento forestale o strumenti equivalenti) riportare riferimenti particellari
- 3) Carta plano-altimetrica in scala 1:5000, in cui evidenziare i tratti di viabilità di servizio forestale esistenti o di progetto interessati da interventi, loro lunghezza, sezioni di stato attuale e di progetto in numero e scala congrui